

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2222

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(FIORAMONTI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

E DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(DADONE)

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti

Presentato il 30 ottobre 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è costituito da dieci articoli che si illustrano di seguito.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria).

— L'articolo dà attuazione all'intesa sottoscritta il 24 aprile 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto « Istruzione e ricerca », con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 2, rubricato « Stabilità nel rapporto di lavoro ».

L'intervento presenta caratteri di straordinaria necessità e urgenza, in quanto pone rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali. Tale carenza risulta ancora più pronunciata a seguito delle disposizioni relative alle cosiddette « pensioni quota 100 » e obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Allo stesso tempo, l'intervento sovviene alla carenza di personale docente abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria, la quale comporta:

nel caso delle scuole statali, la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti;

nel caso delle scuole paritarie, l'impossibilità, per i soggetti gestori, di ri-

spettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge n. 62 del 2000, che prevede l'obbligo di utilizzare unicamente docenti abilitati al fine di ottenere e di mantenere il requisito della parità scolastica.

Per rispondere a entrambe le esigenze, l'articolo 1 prevede una procedura straordinaria di concorso per immettere nei ruoli del personale docente 24.000 unità provenienti dal precariato scolastico statale, nonché la possibilità, per coloro che hanno conseguito il punteggio minimo previsto dalle prove concorsuali, di conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni previste dalla norma.

La procedura concorsuale straordinaria, da bandire contestualmente all'avvio del concorso ordinario, attinge al contingente dei posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria che la legislazione vigente destina alle graduatorie ad esaurimento (GAE). È salvaguardato il contingente dei posti destinati al concorso ordinario e all'accesso dall'esterno nei ruoli della scuola e sono garantiti coloro che risultano utilmente inseriti nelle graduatorie di procedure concorsuali già svolte.

Attualmente, infatti, i posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria sono così ripartiti ai fini delle immissioni in ruolo, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

ai sensi del comma 1, sino ad esaurimento, il 50 per cento dei posti è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

ai sensi del comma 2, il restante 50 per cento è coperto annualmente mediante

scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:

a) graduatorie del concorso per docenti bandito nel 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove ancora presenti;

b) in subordine, secondo la misura indicata dalla lettera *b)* dello stesso comma 2, graduatorie del concorso bandito nel 2018, ove ancora presenti;

c) in ulteriore subordine, graduatorie di concorsi ordinari da bandire ai sensi delle ordinarie procedure, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per le graduatorie di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Nel caso in cui il 50 per cento dei posti destinati alle GAE non sia utilizzato, per esaurimento o incapienza delle stesse, il contingente è immesso in quello destinato ai concorsi, secondo l'ordine stabilito dal comma 2 dell'articolo 17, testé illustrato.

L'articolo 1 del presente decreto-legge, senza alterare l'attuale disciplina del reclutamento di cui al citato articolo 17, stabilisce che, nel ripartire i posti tra le diverse classi di concorso e le diverse regioni, è destinato alla procedura straordinaria il 50 per cento dei posti che dovrebbero essere dedicati alle GAE, previo loro esaurimento e con la salvaguardia dei soggetti presenti nelle graduatorie del concorso per docenti del 2016 [articolo 17, comma 2, lettera *a)*] e del concorso per docenti del 2018 [articolo 17, comma 2, lettera *b)*], senza incidere, pertanto, sul contingente destinato al concorso ordinario.

Più in dettaglio, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il concorso sia finalizzato alla definizione di una graduatoria, nel limite dei 24.000 posti assegnati, distinta, in ragione della disponibilità dei posti e con i limiti sopra ricordati, per regione, classe di concorso e tipo di posto (posto comune o posto di sostegno) nella scuola secondaria. Il secondo periodo attua l'ulteriore obiettivo della disposizione: definire un elenco di soggetti che, avendo superato le prove concorsuali senza collocarsi nel numero dei vincitori, possono comunque conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Il comma 3 chiarisce dove e per chi sarà bandita la procedura straordinaria: solo nelle regioni e per le classi di concorso e i tipi di posto per i quali si prevedono, nell'arco di un triennio, posti vacanti e disponibili nel contingente riservato alle GAE e specificato al comma 4. L'assunzione dei vincitori, da disporre nei prossimi tre anni scolastici, sarà soggetta alle ordinarie procedure autorizzatorie. Tuttavia viene garantito il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre il predetto limite temporale qualora sia necessario per rispettare il contingente di assunzioni di cui al comma 4.

Il comma 4 chiarisce in modo espresso quanto già riportato:

i posti destinati alle immissioni in ruolo dalle graduatorie della procedura straordinaria non possono superare per ciascuna regione, classe di concorso o tipo di posto quelli annualmente destinati alle graduatorie del concorso ordinario;

alle graduatorie della procedura straordinaria è annualmente destinato, nelle regioni, classi di concorso e tipologia di posto, il contingente di posti normalmente riservato alle GAE (al loro esaurimento), solo dopo aver assunto i soggetti presenti, per la medesima regione e classe di concorso, nelle graduatorie del concorso per docenti e dopo quelle di cui al comma 17.

I commi 5 e 6 prevedono che costituisca requisito di partecipazione, sia ai fini della procedura di reclutamento sia ai fini abilitativi, l'aver maturato, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, un servizio pregresso di almeno tre anni, negli ultimi otto, presso le scuole secondarie statali. La procedura straordinaria, sebbene aperta anche ai docenti di ruolo che posseggano i requisiti, ha il fine di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle predette istituzioni, favorendo l'immissione in ruolo di chi abbia raggiunto tre anni di servizio. Ciò consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla citata direttiva europea sul

lavoro a tempo determinato, un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti.

La qualificazione dell'anno scolastico di servizio avviene tramite rinvio all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, che parifica all'anno scolastico intero quello che ha avuto la durata di almeno centotanta giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Alla lettera *b*) del comma 5 si precisa che, per partecipare a una determinata procedura, il candidato deve aver prestato, nella classe o tipo di posto pertinente, almeno un anno di servizio specifico.

Si affianca al servizio l'ulteriore requisito del possesso del titolo di studio richiesto per la classe di concorso per cui il candidato partecipa, come definito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017:

relativamente ai posti di docente, laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

La partecipazione al concorso per i posti di sostegno è consentita solo a chi sia in possesso del relativo titolo di specializzazione, per garantire la necessaria qualità, in sede di reclutamento, dei docenti ai quali sono affidati gli studenti con disabilità.

Il comma 7 consente la partecipazione, esclusivamente ai fini dell'accesso alla procedura per l'abilitazione all'insegnamento, ai soggetti che abbiano prestato tre anni di servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Tali soggetti devono comunque possedere, in aggiunta al

servizio, gli ulteriori requisiti previsti dal comma 5.

Il comma 8 prevede che ciascun soggetto possa partecipare in un'unica regione per il sostegno o per una sola classe di concorso e che la partecipazione alla procedura straordinaria non precluda la partecipazione al parallelo concorso ordinario.

Il comma 9 prevede che la procedura straordinaria sia svolta per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla. La graduatoria è costituita sommando il punteggio conseguito nella prova a quello riconosciuto per i titoli. L'immissione nei ruoli dei soli vincitori, subordinata alle ordinarie procedure autorizzatorie, comporta la sottoposizione a un periodo di formazione iniziale a cui segue una prova finale. Anche per la procedura di abilitazione per i soggetti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie è prevista un'analoga prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla. Coloro che nelle due prove conseguono il punteggio minimo di sette decimi, infatti, confluiscono, senza graduazione, in un elenco di soggetti che possono conseguire l'abilitazione.

In relazione all'abilitazione all'insegnamento la procedura prevede tre categorie:

i vincitori di concorso, immessi in ruolo, che la conseguono previo superamento del periodo di formazione iniziale;

i vincitori di concorso, non immediatamente immessi in ruolo, che possono conseguire l'abilitazione, anche prima dell'immissione in ruolo, avendo ottenuto, nella prova, il punteggio minimo e quindi risultando inseriti nell'elenco;

coloro che non sono vincitori ma hanno superato le prove concorsuali, che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione docente purché:

siano titolari di un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso un'istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione;

conseguano, o abbiano conseguito, i crediti formativi universitari o accademici

previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2017;

superino la prova orale di abilitazione.

Il comma 10 fissa in sette decimi il punteggio minimo da conseguire nella prova scritta e rinvia, per il programma di esame, a quello relativo alla prova scritta del concorso ordinario per docenti bandito nel 2018.

I termini e le modalità di presentazione delle domande, la composizione di un comitato tecnico-scientifico, i titoli valutabili e il relativo punteggio saranno disciplinati, ai sensi del comma 11, con un apposito bando da adottare con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il predetto bando individuerà altresì il contingente di posti da mettere a concorso, in base a quanto stabilito dal comma 4, nel limite dei 24.000 posti assegnati, la composizione delle commissioni di valutazione, i diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura e i contenuti del bando.

Sarà, invece, un decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 a disciplinare il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari per i vincitori della procedura straordinaria, il percorso e le modalità della formazione iniziale e dell'abilitazione, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 13.

Il percorso di formazione iniziale, previo superamento della prova, tiene luogo dell'anno di prova previsto dall'articolo 438 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come disposto dal comma 14, subordinatamente allo svolgimento del servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche, come previsto dall'articolo 1, comma 116, della legge n. 107 del 2015. Il rinvio all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017 estende anche ai soggetti assunti a seguito di tale procedura il vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede di lavoro previsto per il reclutamento ordinario, rendendo omogenea la disciplina.

In considerazione dell'avvio di un'apposita procedura riservata a coloro che hanno

prestato tre anni di servizio, il comma 15 abroga le disposizioni previste all'articolo 17, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 59 del 2017 che prevedevano, per i medesimi soggetti, una quota di riserva nel concorso ordinario e la possibilità di partecipazione anche senza i requisiti previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto.

Si precisa, al comma 16, che il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo all'impiego a tempo indeterminato, limitando la sua utilità all'inserimento in una fascia prioritaria delle graduatorie valide ai fini delle supplenze, oltre che ai fini dell'insegnamento e dell'assunzione a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.

Il comma 17 introduce misure per ridurre il rischio che nel prossimo anno scolastico possano rimanere scoperti posti di organico vacanti e disponibili. A tale fine, la norma prevede che, con specifico riferimento all'anno scolastico 2020/2021, nelle regioni nelle quali le graduatorie del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, e le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria, prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 59 del 2017, siano insufficienti a coprire la relativa quota di immisioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui sono coperti, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni. Un decreto ministeriale successivo, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinerà le modalità attuative.

Le medesime ragioni di urgenza evidenziate, derivanti dalla carenza di personale docente nella scuola secondaria, richiedono che le graduatorie del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, conservino la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1,

comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma 18).

Il comma 19 stabilisce che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13, lettera a), è specificata al successivo articolo 9.

Articolo 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche). – L'intervento legislativo proposto riveste carattere di straordinaria necessità ed urgenza in quanto è inteso a rimediare alla gravissima carenza di personale dirigente tecnico, con l'incarico di ispettore scolastico, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale carenza, in molti casi, ha reso impossibile presidiare le funzioni affidate ai predetti dirigenti ad eccezione di quelle minime relative ai procedimenti disciplinari del personale scolastico.

Il comma 1 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (al quale è stata data attuazione con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138), che dispone il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tramite un corso-concorso composto da un concorso di ammissione e da un corso di formazione dirigenziale.

Il concorso di ammissione si articola in una o più prove scritte e in una prova orale, precedute da una prova di preselezione, sulla base del numero dei candidati. È ammesso a sostenere la prima prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Superate le prove scritte e orale, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore del 20 per cento rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Il corso dirigenziale comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta

e di un colloquio orale. Durante il corso di formazione dirigenziale e il tirocinio, i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio.

La predetta procedura è estremamente lunga e complessa, inidonea a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche, tanto che con l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, è stata già semplificata in sede di prima attuazione.

Al fine di semplificare anche lo svolgimento dei futuri concorsi, si propongono alcune modificazioni al citato articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, volte a razionalizzare le procedure concorsuali, senza intaccare gli elementi qualitativi del percorso delineato dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 138 del 2017, recuperandone i contenuti con appositi moduli di formazione in servizio. La norma proposta, infatti, prevede l'eliminazione del corso-concorso per l'accesso alla dirigenza scolastica, sostituito da un concorso per titoli ed esami, il cui bando verrà predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il comma 2 prevede che la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sia finanziata attraverso una previsione di spesa pari a 180.000 euro annui a decorrere dal 2021.

I commi 3 e 4 recano disposizioni sulla dotazione di personale. La pianta organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, prevede 190 posizioni dirigenziali di livello non generale con funzioni tecnico-ispettive, per lo svolgimento delle seguenti attività:

supporto tecnico-scientifico per ogni tema riguardante la politica scolastica;

supporto, assistenza, consulenza e formazione in favore delle istituzioni scolastiche ed educative nonché delle scuole europee sugli aspetti normativi e ordinamentali, pedagogici e disciplinari dei curricula,

delle metodologie didattiche e della valutazione;

accertamenti ispettivi sugli aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi, nonché disciplinari, presso le istituzioni scolastiche ed educative;

verifica dei requisiti per la parità scolastica;

valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e dei loro dirigenti.

Tali funzioni sono assicurate per tutte le circa 8.500 istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché, ove pertinenti, per le circa 14.000 istituzioni scolastiche paritarie.

L'efficace presidio delle funzioni in questione richiederebbe la disponibilità di un congruo numero di dirigenti tecnici.

Tuttavia, i dirigenti tecnici di ruolo in servizio sono appena 50. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino ai primi mesi del 2019 ne risultavano in servizio ulteriori 65, con contratti di lavoro a tempo determinato. Di questi contratti, 51 erano finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, mentre i restanti 14 rientravano nell'ordinario contingente a disposizione dell'amministrazione ai sensi del medesimo articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015 ha avuto termine nel 2018. I relativi contratti sono scaduti nei primi mesi del 2019 o stanno per scadere.

Appare evidente la necessità di rifinanziare la predetta autorizzazione di spesa, affinché il numero dei dirigenti tecnici in servizio rimanga tale da assicurare un minimo, irrinunciabile svolgimento delle attività di loro competenza, nelle more dello svolgimento di un concorso che consenta di incrementare il numero dei dirigenti di ruolo.

Infatti, in assenza del rifinanziamento di cui trattasi, il contingente di dirigenti tecnici in servizio si ridurrà definitivamente da 115 a 64, rendendo impossibile la

prosecuzione delle attività di valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici ed estremamente difficoltoso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, persino nei casi di atti gravi di rilevanza disciplinare.

Poiché non è ammissibile che funzioni ordinarie siano presidiate facendo strutturalmente ricorso a un così ampio numero di contratti di lavoro a tempo determinato, la norma prevede, altresì, che quello proposto sia l'ultimo rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.

Infatti, il comma 3 prevede che, a decorrere dal mese di gennaio 2021, siano immessi in ruolo 59 dirigenti tecnici, a seguito di un apposito concorso pubblico per titoli ed esami.

Il rifinanziamento comporta che rimanga ferma la deroga alle percentuali dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevista dal citato comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, fino al 31 dicembre 2020.

Al comma 5, sempre per garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche, si incide sulle modalità di svolgimento della procedura prevista dai commi 5 e seguenti dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificati dalla legge n. 145 del 2018. Le norme sono preordinate ad attivare procedure per stabilizzare, nel comparto « Istruzione e ricerca », il personale proveniente dalle imprese di pulizia con determinati requisiti di servizio. Per assicurare la completa attuazione nei tempi definiti e considerato che per il profilo professionale del collaboratore scolastico è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e che la procedura in oggetto è una mera stabilizzazione del personale già impiegato nelle mansioni, si elimina la previsione di un colloquio. Si prevede, inoltre, che alla procedura di stabilizzazione non possa partecipare il personale escluso dall'elettorato politico attivo, né coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o

l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile. L'esclusione dalla predetta procedura si applica anche ai soggetti condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) e ai condannati per taluno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie di cui agli articoli 600-*septies*.2 e 609-*novies* del codice penale, nonché agli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Il comma 6 prevede una misura urgente destinata a coprire il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso un numero rilevante di istituzioni scolastiche che ne sono attualmente prive. Al tempo stesso, la norma valorizza l'esperienza professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, pur essendo inquadrato nel profilo di assistente amministrativo, ha svolto per anni le funzioni proprie del profilo di DSGA. La disposizione, pertanto, consente di applicare anche al passaggio dal profilo di assistente amministrativo a quello di DSGA la progressione di carriera prevista dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Tuttavia la graduatoria della procedura selettiva sarà utilizzata solo in subordine a quella concorsuale.

Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico). – L'articolo 3, al comma 1, prevede l'esclusione del personale amministrativo degli istituti scolastici ed educativi, nonché dei dirigenti scolastici, dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), concernente misure per il contrasto dell'assenteismo nella pubblica amministrazione.

La norma assume carattere di necessità e urgenza in quanto, da un lato, ove non si prevedesse l'esclusione descritta, la predetta disposizione si dovrebbe applicare già dall'anno scolastico in corso e, dall'altro lato, l'applicazione comporterebbe una serie di criticità di non poco rilievo.

Infatti, gli edifici scolastici e convittuali sono frequentati anche da genitori e da studenti, ovviamente esclusi dai sistemi di verifica biometrica dell'identità e di video-sorveglianza degli accessi, nonché dai sistemi di osservanza dell'orario di lavoro; anche i docenti e gli educatori sono esclusi dai predetti sistemi di verifica biometrica (ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge n. 56 del 2019) laddove, al contrario, i predetti sistemi sarebbero applicati ai dirigenti scolastici «esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso».

Infine, la predetta disposizione si applicherebbe anche ai direttori dei servizi generali amministrativi, agli assistenti amministrativi e tecnici, ai collaboratori scolastici e all'altro personale ATA.

In sostanza, dei circa 8,5 milioni di frequentatori giornalieri degli edifici scolastici e convittuali, solo 200.000 circa saranno interessati, in diversa maniera, dall'applicazione della citata legge, rimanendone invece esclusi 8,3 milioni.

Ciò comporterebbe problemi soprattutto nel caso, non infrequente, di edifici scolastici che abbiano un solo punto di accesso. Infatti, non sempre sarà possibile organizzarsi in maniera da prevedere un varco con rilevazione biometrica insieme con un accesso libero per i soggetti esclusi dall'applicazione del predetto articolo 2 della legge n. 56 del 2019.

Peraltro si rappresenta che spesso, anche negli edifici con più punti di accesso, ne viene utilizzato uno solo (fatte salve le vie di fuga protette da sistemi di allarme), giacché le scuole raramente dispongono di collaboratori scolastici in numero sufficiente a garantire l'obbligo di sorveglianza su più di un varco per edificio; inoltre, l'eventuale apertura di varchi non sorvegliati esporrebbe i dirigenti scolastici a conseguenze penali nel caso malaugurato che occorressero incidenti agli studenti vigilati.

Il comma 2 dell'articolo 3 contiene una norma interpretativa dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 il quale, ai commi 2 e 3, relativi al trasporto degli alunni della scuola primaria, così dispone:

« 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.

3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati ».

Il comune di Biandrate (Novara) ha ritenuto di formulare una richiesta di parere alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, in merito alle modalità attuative della predetta legge.

In particolare, il comune ha chiesto alla Corte « se le quote di partecipazione finanziaria correlate al servizio che verranno erogate dall'utenza dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo; e ciò anche per assicurare il conseguente equilibrio economico-finanziario in funzione del principio di invarianza finanziaria di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 63/2017, secondo cui il servizio di trasporto va realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli Enti territoriali ed in base al quale le quote di partecipazione diretta nella loro interezza debbono coprire integralmente la spesa complessiva del servizio ».

Con la deliberazione n. 46 del 2019, la predetta sezione della Corte dei conti, in sede consultiva, ha ritenuto che « il quadro normativo sopra delineato non consenta l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione

della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio ».

Secondo l'interpretazione della Corte dei conti è dunque escluso che un ente locale possa ridurre la quota di partecipazione delle famiglie, ad esempio quelle meno abbienti, o addirittura azzerarla, nemmeno nel caso in cui l'equilibrio di bilancio sia in ogni caso soddisfatto.

Tale interpretazione mette in difficoltà gli enti locali che avevano ritenuto di esonerare le famiglie meno abbienti dal pagamento di qualsiasi quota di partecipazione per l'accesso al servizio di trasporto scolastico.

Ne deriva la straordinaria necessità e urgenza che il legislatore chiarisca la corretta interpretazione della norma, cioè che il comune può ridurre o anche azzerare la predetta quota, con delibera motivata, purché sia comunque garantito l'equilibrio di bilancio dell'ente.

Articolo 4 (Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca). – Con questa norma si chiarisce che l'articolo 1, commi 450 e 452, della legge n. 296 del 2006 non si applica alle università statali e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Si estende, pertanto, a tali soggetti la disposizione, già in vigore per gli enti pubblici di ricerca (articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 2016), che non obbliga gli enti al ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e di servizi destinati all'attività di ricerca.

La disposizione ha il fine di garantire al settore universitario e dell'AFAM la necessaria competitività rispetto agli enti pubblici di ricerca, comprimendo i tempi e garantendo la scelta dei più idonei beni e servizi, funzionalmente destinati al progresso scientifico, anche in settori di grande sensibilità quale quello sanitario.

Articolo 5 (Semplificazioni in materia universitaria). – L'articolo incide, ai commi

1 e 2, sulla durata attuale dell'abilitazione scientifica nazionale portandola da sei a nove anni, stabilendo che anche i titoli conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge abbiano la durata di nove anni, decorrenti dalla data del rilascio degli stessi.

Tale previsione si rende necessaria e urgente in quanto consentirà agli aspiranti professori abilitati di prima e di seconda fascia di usufruire di un più lungo periodo di tempo nel corso del quale poter essere chiamati dalle università per stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, a fronte comunque del mantenimento, nell'arco temporale dei nove anni, dei requisiti fondamentali (con riferimento soprattutto allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e alla produzione di pubblicazioni) previsti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

La norma, inoltre, assume carattere di urgenza nell'ottica di assicurare la validità dell'abilitazione scientifica nazionale per i candidati che, a decorrere dal 20 dicembre 2019, la vedrebbero scadere, consentendo anche di ridurre i costi legati a ogni nuova procedura abilitativa.

Il comma 1 contiene, inoltre, una modifica necessaria e urgente all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010.

Tale ultima disposizione stabilisce che, fino al 31 dicembre 2019, la procedura di cui al comma 5 dello stesso articolo (che prevede che i ricercatori titolari di un contratto triennale a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e positivamente valutati, possano essere inquadrati nel ruolo di professore associato nella medesima università in cui hanno prestato servizio a tempo determinato) possa essere utilizzata anche per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, in servizio, rispettivamente, come professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato nell'università, purché abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Pertanto, la norma d'urgenza proposta, che dispone la proroga di due anni del termine previsto dal suddetto articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (31

dicembre 2019), consentirà alle università di chiamare chi presta servizio presso le medesime università e di stipulare contratti di lavoro corrispondenti al ruolo per il quale è stata conseguita l'abilitazione, garantendo la continuità dell'attività didattica e di ricerca.

Articolo 6 (Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca). – La norma d'urgenza proposta persegue l'obiettivo di contribuire al superamento del precariato nell'ambito degli enti pubblici di ricerca.

Nello specifico, la disposizione incide sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, prevedendo che alla procedura di stabilizzazione di tale personale, al quale si applica la disciplina generale prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, possano partecipare anche i soggetti che abbiano conseguito, all'esito di procedure concorsuali, l'idoneità in relazione al medesimo profilo professionale.

L'ulteriore modifica apportata al predetto articolo 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016 prevede che, ai fini del conteggio dei periodi di servizio prestati presso l'ente di ricerca che procede all'assunzione del personale, siano considerati anche quelli relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e agli assegni di ricerca.

Le modifiche proposte consentono di coniugare in maniera armonica le finalità del citato decreto legislativo, di « valorizzazione delle professionalità acquisite » e di « superamento del precariato », per un verso, con le disposizioni previste dal legislatore per il superamento o l'esaurimento delle graduatorie esistenti (oggetto del recente intervento di proroga del dicembre 2018), laddove è stabilita la valorizzazione del requisito dell'idoneità in concorsi a tempo indeterminato; per altro verso, con le precedenti disposizioni dettate per il superamento del precariato storico, nella parte in cui è prevista, ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera *b*) del comma 1 del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'idoneità nelle graduatorie

vigenti alla data del 22 giugno 2017, relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Se il requisito di partecipazione è integrato da condizioni diverse da quelle previste dal menzionato articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede alla stabilizzazione previo esperimento di idonee procedure selettive.

Articolo 7 (Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92). – La disposizione, introducendo il comma 9-bis dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2019, è finalizzata a

precisare quanto già previsto dalla legislazione vigente, cioè che alla predetta legge in materia di insegnamento trasversale dell'educazione civica si deve dare attuazione nell'ambito della dotazione organica esistente per il personale docente.

Articoli 8 e 9 (Disposizioni contabili e copertura finanziaria). – Le norme contengono disposizioni esclusivamente contabili e finanziarie specificate nella relazione tecnica.

Articolo 10 (Entrata in vigore). – La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Articolo 1

Le disposizioni di cui trattasi comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, interamente coperti ai sensi del comma 11, lettera f) e del comma 19.

Infatti, lo svolgimento del concorso comporterà maggiori spese per:

- la procedura informatica per la prova scritta *computer-based*;
- le spese per la predisposizione dei quesiti a risposta multipla che compongono le prove scritte;
- le spese per l'organizzazione delle prove scritte, incluse le relative spese di cancelleria, per i rimborsi spese in favore dei componenti del comitato tecnico scientifico e, ove occorrono, per il reperimento dei locali ove sono collocate le postazioni informatiche;
- la formazione iniziale dei neo-immessi in ruolo e la relativa prova finale.

L'organizzazione della prova abilitante comporterà ulteriori oneri.

Ogni onere derivante dalla procedura, fatta la sola eccezione di quelli derivanti dalla formazione iniziale per i vincitori, è comunque posto a carico dei partecipanti, che saranno ammessi alle prove solo qualora abbiano provveduto a versare alle entrate dello Stato i relativi diritti di segreteria, determinati ai sensi del comma 11, lettera f) in misura tale che le relative maggiori entrate compensino integralmente le maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Non vi sono maggiori oneri derivanti dall'immissione in ruolo dei vincitori, giacché avverranno nel limite delle (e a valere sulle) ordinarie facoltà assunzionali previste per il personale docente della scuola secondaria.

Più in dettaglio, con riferimento al comma 1, la previsione di un concorso per posti di docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche perché le conseguenti immissioni in ruolo avverranno, anno per anno, nel limite di cui ai commi 3 e 4. Tale limite è più stringente rispetto a quello delle facoltà assunzionali, pari a tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 1 comma 95 della legge n. 107 del 2015. Il rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4 è assicurato dalla circostanza che la proposta legislativa non specifica in maniera tassativa il numero di anni occorrenti per assumere in ruolo tutti i vincitori. Le immissioni saranno disposte in tanti anni quanti ne occorreranno al fine di rispettare tale limite. Infatti, il comma 3 prevede che le assunzioni avvengano in tre anni scolastici, consentendo tuttavia di impiegare un tempo superiore per lo scorrimento della graduatoria, ove occorra per rispettare il limite in parola.

Con riferimento al comma 2, la previsione che il concorso sia bandito per 24.000 posti è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti, ai sensi dei commi 3 e 4, l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori sarà effettuata in tanti anni (almeno 3) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali destinata al concorso. Quota che costituisce una parte, inferiore al 50%, di quelle complessive autorizzate dalla legislazione vigente.



I commi 3 e 4 definiscono quale quota delle facoltà assunzionali sia destinata al concorso di cui trattasi.

A legislazione vigente, le facoltà assunzionali del personale docente sono pari ai posti vacanti e disponibili. Ai sensi dell'art. 17 co. 1, 2 d.lsg. 59/2017, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado le predette facoltà assunzionali si dividono:

- a) per il 50%, in favore delle graduatorie a esaurimento (GAE);
- b) per il 50%, in favore delle graduatorie dei concorsi, prioritariamente quelle del concorso 2016, in subordine quelle dei concorsi straordinario del 2018 e ordinari banditi successivamente.

La quota delle facoltà di cui al punto a) che rimane inutilizzata confluisce sulla quota di cui al punto b).

Nell'a.s. 2019/2020 risultano appena 8.189 docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento della scuola secondaria. Molti sono concentrati in un numero relativamente ridotto di province e/o sono iscritti per classi di concorso caratterizzate da scarse facoltà assunzionali. Inoltre, gli iscritti nelle GAE della scuola secondaria hanno avuto la possibilità, per l'anno scolastico 2019/2020, di spostare la propria iscrizione in province, ad es. del Nord, nelle quali erano disponibili facoltà assunzionali in generale sufficienti per tutti. I docenti tutt'ora iscritti hanno scelto di rimanere in province ove la disponibilità di posti è ridotta. Ne deriva che la gran parte delle facoltà assunzionali relative alla quota di cui al punto a) rimarrà inutilizzata anche nei prossimi anni e confluirà sulla quota di cui al punto b).

La legislazione proposta prevede, invece, che la quota delle facoltà assunzionali di cui al punto a) non utilizzata mediante lo scorrimento delle GAE sia destinata al nuovo concorso straordinario riservato, ferma restando la prioritaria destinazione, già prevista a legislazione vigente, per le graduatorie dei concorsi ordinario 2016 e straordinario 2018 (rispettivamente 2.043 e 5.881 iscritti).

In definitiva, i commi 3 e 4 si limitano a disporre un diverso utilizzo delle facoltà assunzionali vigenti, senza cambiarne l'entità. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Meramente a titolo informativo, si rappresenta che le facoltà assunzionali complessive per la scuola secondaria nel biennio 2020/2021 - 2021/2022 sono pari a circa 48.000 docenti (corrispondenti a una previsione di 48.000 posti vacanti e disponibili), al netto di quelle che saranno utilizzate per lo scorrimento delle GAE e delle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 hanno l'effetto di destinare al concorso straordinario la metà dei posti complessivamente disponibili, nelle province e classi di concorso nelle quali le GAE sono esaurite, mentre la percentuale scende sotto il 50% nelle province e classi di concorso nelle quali le GAE non sono esaurite. Per questo, appare ragionevole la destinazione di 24.000 posti al nuovo concorso straordinario nell'arco di 3 anni, soprattutto tenuto conto che il comma 3 consente di utilizzare un arco temporale più ampio, ove occorra per rispettare la quota di facoltà assunzionali destinata al concorso medesimo.

I commi 5, 6 e 7 hanno natura ordinamentale, limitandosi a specificare i requisiti di ammissione alla procedura.



Il comma 8 ha natura ordinamentale, limitandosi a circoscrivere la facoltà di presentare istanza a una sola procedura concorsuale, cioè per una sola classe di concorso oppure per il sostegno, in una sola regione.

Il comma 9 comporta maggiori oneri, per l'adattamento della pre-esistente procedura informatica di erogazione della prova composta da domande a risposta multipla, già utilizzata nei recenti concorsi per funzionari amministrativi, dirigente scolastico e DSGA, alle esigenze di questa nuova procedura. Ulteriori spese saranno necessarie per i rimborsi spese alla commissione che li predispone e per l'organizzazione della prova orale. Tali spese saranno affrontate nel corso del 2019, cioè nel medesimo anno nel quale si verificheranno le maggiori entrate di cui al comma 11 lettera f), che ne compenseranno integralmente la misura. Il comma 9 prevede altresì una possibile prova abilitante per i soggetti inseriti nell'elenco non graduato oppure per i vincitori che desiderino abilitarsi prima del periodo di formazione iniziale e prova. Anche gli oneri per lo svolgimento della prova abilitante sono posti a carico dei partecipanti, che a tal fine effettueranno un secondo versamento alle entrate dello Stato, in concomitanza con la presentazione dell'istanza per la partecipazione alla prova abilitante. Le altre misure previste dal comma in questione hanno natura ordinamentale.

Più in dettaglio, si stimano, prudenzialmente, le seguenti spese, nell'ipotesi che siano 100.000 i candidati che parteciperanno al concorso:

- sino a 100.000 euro nell'anno 2019 per l'adeguamento della procedura informatica di erogazione della prova scritta del concorso;
- circa 555.220 euro per i compensi alle commissioni di vigilanza, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione, nell'ipotesi prudenziale che ne sia costituita una ogni 20 candidati (3 componenti e un segretario, 20,92 euro di compensi cadauno, cfr. dPCM 23 marzo 1995);
- nulla per l'utilizzo delle aule nelle quali sarà svolta la prova scritta, poiché saranno utilizzati i laboratori informatici delle istituzioni scolastiche statali;
- nulla per la predisposizione dei quesiti che comporranno la prova scritta, poiché vi provvederanno dipendenti dell'Amministrazione nonché gli eventuali componenti esterni del comitato tecnico scientifico, ai quali non sarà corrisposto alcun compenso;
- circa 50.000 euro complessivi per i rimborsi spese ai circa 100 componenti del comitato tecnico-scientifico;
- 11.102,48 euro per la commissione di valutazione, che validerà i risultati della correzione automatica della prova scritta e valuterà i titoli dei candidati.

Se ne ricava che i circa 100.000 candidati attesi potranno versare alle entrate dello Stato un diritto di segreteria di 10 euro a testa, garantendo al contempo la copertura integrale delle spese derivanti dal concorso.

Quanto ai costi previsti per la commissione di valutazione del concorso, si fa riferimento al dPCM 23 marzo 1995, il cui articolo 4 prevede un compenso massimo, per i presidenti, i componenti e i segretari delle commissioni, tenuto conto della riduzione operata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, pari a:

- 2.509,98 euro per i presidenti;
- 2.091,65 euro per i componenti;
- 1.673,32 per i segretari.



Per il concorso, considerata la natura della prova che sarà composta da quiz a risposta multipla, sarà necessaria una sola commissione, composta da un presidente e due componenti e coadiuvata da un segretario.

Ne consegue che la spesa per i relativi compensi sarà pari a $2.509,98 + 2.091,05 \times 2 + 1.673,32 = 8.366,6$ euro lordo dipendente (11.102,48 euro compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione).

Quanto al versamento alle entrate dovuto per la partecipazione alla prova abilitante, nell'ipotesi prudenziale che ciascuna commissione esamini appena 100 candidati, per coprire il costo della commissione occorrerà che i candidati versino un contributo di 14 euro alle entrate dello Stato.

Infatti, sarà necessario istituire una commissione per regione e per classe di concorso, con eventuali sotto-commissioni ogni 500 candidati per le classi di concorso con un maggior numero di concorrenti.

Supponendo, in via meramente prudenziale, che in media sia istituita una commissione ogni 100 candidati appena, ne consegue un onere, calcolato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato dPCM 23 marzo 1995, pari a:

- per il presidente, euro $251,00 + 0,50 \times 100 = 301,00$ euro;
- per i due componenti, euro $2 \times (209,16 + 0,41 \times 100) = 500,32$ euro.
- per il segretario, euro $167,33 + 0,33 \times 100 = 200,33$

In totale, il costo di ciascuna commissione sarà pari a 1.001,65 euro lordo dipendente (1.329,19 euro compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione) corrispondenti a circa 14 euro a candidato esaminato.

Il comma 10 ha natura ordinamentale, poiché si limita a indicare il punteggio minimo da conseguire per superare le prove scritte e a definirne il programma di esame.

Il comma 11 prevede, oltre a varie misure di natura ordinamentale, l'obbligo per i candidati di versare alle entrate dello Stato una somma tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per la gestione del concorso, salvo quelle da sostenere per la formazione iniziale (lettera f). Tali spese saranno sostenute nel 2019, con riferimento alla prova scritta *computer-based*, che costituisce l'unica fase del concorso. Le entrate in questione, complessivamente di pari misura rispetto alle spese, saranno rimosse nel medesimo anno, garantendo la copertura della proposta legislativa. Le spese relative allo svolgimento della prova abilitante saranno sostenute a decorrere dal 2020. Ai candidati sarà chiesto di versare in entrata i relativi diritti di segreteria immediatamente prima dello svolgimento della prova.

Il comma 12 dispone che ai componenti del comitato incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti della prova scritta, non spetteranno compensi. Godranno, invece, di rimborsi delle sole spese sostenute (ad es. di viaggio), delle quali si terrà conto nella determinazione dell'ammontare dei diritti di segreteria chiesti ai partecipanti, ai quali si farà fronte con le risorse iscritte a legislazione vigente mediante rimodulazione del fabbisogno finanziario corrente.

Il comma 13 prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017. Ai sensi del DM 616/2017, ciò



comporta una spesa di 500 euro per discente. Poiché l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori avverrà in non meno di tre anni, la spesa massima possibile sarà di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La spesa potrà essere inferiore, ma per più anni, qualora occorranza più di tre anni per completare l'immissione in ruolo, nel rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4.

Il comma 13 disciplina altresì l'integrazione dei comitati di valutazione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 1994 con un componente esterno, cui non spetta alcun compenso né il rimborso delle spese (i componenti esterni saranno individuati tra il personale del Ministero e scolastico della medesima provincia della sede di servizio dei docenti in prova). Rimane ferma ogni altra disposizione vigente relativa al periodo di formazione e prova, inclusa l'individuazione di un docente *tutor* per ciascun docente in prova. Ai *tutor* non spettano compensi né esoneri parziali o totali dagli impegni didattici.

Il comma 14 ha natura ordinamentale

I commi 15 e 16 hanno natura ordinamentale.

Il comma 17 ha anch'esso natura ordinamentale, poiché si limita a consentire la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali, quelli del personale docente che non sia possibile coprire altrimenti a settembre 2020, mediante lo scorrimento delle graduatorie di altre regioni.

Il comma 18 ha natura ordinamentale, limitandosi a prorogare di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi per docente banditi nel 2016, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

Il comma 19 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 1 si provveda ai sensi dell'articolo 9.

I predetti oneri ammontano a (milioni di euro):

comma	SNF				IN			
	2019	2020	2021	≥2022	2019	2020	2021	≥2022
13 a)		4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00

Articolo 2

Il comma 1 modifica le modalità di svolgimento del corso-concorso nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che muta natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami, su base regionale. Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:

- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. La relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro all'anno, per cui il suo venir meno comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo, a decorrere dall'anno 2020.



Il comma 2 incrementa gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nella misura di ulteriori 180 mila euro all'anno a decorrere dal 2021.

Il comma 3 prevede che si proceda all'immissione in ruolo di 59 dirigenti tecnici, vincitori di concorso.

L'importo complessivo in godimento dai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è pari a 129.353 in media, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dei valori medi in godimento per la retribuzione di posizione variabile e di risultato:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base (incl. IVC)	43.590,74	16.730,13
Posizione fissa	12.155,61	4.665,32
Posizione variabile media	18.248,83	7.003,90
Risultato medio	20.315,11	6.643,04

In particolare, la retribuzione variabile viene prevista nella misura sopra indicata, tenuto conto della distribuzione del suddetto personale tecnico fra le fasce in cui è articolata la retribuzione di posizione.

Tenuto conto che le retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto Funzioni centrali saranno, all'esito del CCNL per il periodo 2016-2018, incrementate del 3,48%, se ne ricava che l'importo pro-capite riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia salirà sino a $129.353 \times 1,0348 = 133.855$ euro.

Pertanto, il comma 3 comporta la maggiore spesa di personale di $59 \times 133.855 = 7,90$ milioni in ragione di anno, a decorrere dal momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, da gennaio 2021. Tale somma comprende, oltre alla retribuzione tabellare, anche la posizione di parte fissa e l'importo medio di quella variabile e del risultato.

Il maggior onere ammonta perciò a 7,90 milioni dal 2021 in termini di saldo netto da finanziare.

Inoltre, il comma 3 comporta altresì la maggiore spesa di 0,17 milioni di euro nell'anno 2019 e 0,18 milioni di euro nell'anno 2020 per la copertura degli oneri conseguenti allo svolgimento della procedura concorsuale. Si stima che alla procedura parteciperanno circa 150.000 candidati, che verseranno alle entrate dello Stato la somma complessiva di 1,5 milioni per diritti di segreteria.

Il comma 4 consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di sottoscrivere incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura pari a 7,90 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in ragione di anno, da ottobre 2019 sino a dicembre 2020, momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 4.

L'importo è tale da consentire la copertura di più posti rispetto a quelli coperti in passato ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.

Infatti, detta legge autorizzava la sottoscrizione di contratti nel limite di 7 milioni annui. La legge di bilancio per il 2018 ha incrementato il fondo per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti in misura tale da consentire un miglioramento stipendiale complessivo pari al



3,48% a regime, per una spesa di $7 \times 1,0348 = 7,26$ milioni annui. La risorsa ora disponibile è superiore, pari a 7,90 milioni in ragione di anno, e consentirà di coprire 59 posti.

Considerando che la disposizione decorrerà dal mese di ottobre 2019 e cesserà di avere effetti a dicembre 2020, l'onere è pari a 1,98 milioni nel 2019 e 7,90 milioni nel 2020.

Il comma 5 comporta risparmi di spesa dei quali, prudenzialmente, non si tiene conto ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica. Infatti, modifica la legislazione vigente, uniformando le modalità e i criteri di graduazione dei soggetti interessati all'immissione in ruolo in qualità di collaboratore scolastico nell'ambito della procedura riservata ai dipendenti delle imprese di pulizia attive presso le scuole, a quelli utilizzati per la generalità dei collaboratori scolastici dipendenti dallo Stato.

Conseguentemente, la procedura si sgrava, venendo meno il colloquio previsto a legislazione vigente. Ciò comporterà il venir meno della spesa, altrimenti necessaria, per remunerare le commissioni di valutazione.

Il comma 6 prevede che l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 si applichi anche al personale assistente amministrativo interessato a transitare nell'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, poiché non modifica le facoltà assunzionali, mentre gli oneri derivanti dalla gestione del concorso sono posti a carico degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante una riprogrammazione dei fabbisogni correnti.

Articolo 3

Il comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 escludendo tutto il personale scolastico dalle misure relative alla rilevazione biometrica delle presenze.

Il comma 2 non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché è previsto che i Comuni possano ridurre la quota di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi di trasporto degli alunni, però nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 4

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, avrà unicamente l'effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA, fermi restando, però, tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Anzi, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all'utilizzo del MEPA riguarderà attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad es. perché prevalentemente operanti su mercati esteri.

Articolo 5



I commi 1 e 2 elevano la durata delle abilitazioni scientifiche nazionali già conseguite e di quelle che lo saranno in futuro, da sei a nove anni. Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale, che non ha effetti sulle facoltà assunzionali degli atenei e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche la lettera b) del comma 1 ha natura ordinamentale. Infatti, si limita a modificare il numero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli atenei, senza che le medesime siano però incrementate.

Articolo 6

Il comma 1 ha natura ordinamentale. Infatti, si limita a modificare il numero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli enti pubblici di ricerca, senza che le medesime siano però incrementate.

Articolo 7

Il comma 1 ha natura ordinamentale, limitandosi a precisare quanto già previsto a legislazione vigente, cioè che alla legge n. 92 del 2019 in tema di insegnamento trasversale di educazione civica si deve dare attuazione nell'ambito della dotazione organica esistente per il personale docente.

Articolo 8

Il comma 1 comporta maggiori spese, nella misura di 8,426 milioni di euro nell'anno 2019.

Il comma 2 comporta maggiori spese nella misura di 10,50 milioni di euro nel 2019.

Il comma 3 comporta risparmi di spesa, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i *tutor* nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di 428 *tutor*, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i *tutor* si ridurrà dagli originari 50 miliardi di lire annui a soli 12 milioni, pari a $428 \times 10 \times 2.803,46$. Il risparmio di spesa relativo all'anno 2019 è utilizzato dall'articolo 9 per coprire parte delle spese derivanti dal decreto-legge.

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 8 pari a 18,926 milioni di euro per l'anno 2019 si dia copertura ai sensi dell'articolo 9.

Il comma 5 ha natura ordinamentale, limitandosi a consentire che il cd. "bonus" docenti, istituito dall'articolo 1 comma 127 della legge n. 107 del 2015 possa essere erogato anche al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine



delle attività didattiche, oltre che ai docenti di ruolo, ferma restando la disponibilità complessiva come determinata dall'articolo 40 del CCNL 19 aprile 2018.

Articolo 9

Il comma 1 provvede a dare copertura alle spese previste dal decreto-legge.

Gli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, sono coperti:

- a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi 3 e 4, 8, comma 3;
- b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Articolo 10

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione legislativa, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

29 OTT, 2019

Il Registro Centrale dello Stato



Decreto legge recante misure di straordinario necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Art.	Co.	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBRICANDO					INDIVIDUANDO				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	13 lettera a)	Spese per la formazione personale docente	€	€	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
2	1 lettera a)	Milioni oneri dovuti alle regioni, società di gestione, società di servizi, in esecuzione del contratto di personale docente abilitato del MIUR, scabito da sanzione ed altri per gli enti di ricerca	€	€	-8,26	-8,26	-8,26	-8,26	-8,26	-8,26	-8,26	-8,26	-8,26	-8,26	-8,26	-8,26	
2	1 lettera a)	Milioni oneri dovuti alle regioni, società di gestione, società di servizi, in esecuzione del contratto di personale docente abilitato del MIUR, scabito da sanzione ed altri per gli enti di ricerca - effetti riflessi	€	€/c							-4,01	-4,01	-4,01	-4,01	-4,01		
2	2	Maggiorazione spesa per formazione dirigenti scolastici	€	€		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18		
2	3	Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti tecnici del MIUR	€	€		7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90		
2	3	Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti tecnici del MIUR - effetti riflessi	€	€/c							3,83	3,83	3,83	3,83	3,83		
2	3	Scade per lo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti tecnici del MIUR	€	€	0,17	0,18		0,17	0,18		0,17	0,18		0,17	0,18		
2	4	Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici	€	€	3,88	7,90		3,88	7,90		3,88	7,90		3,88	7,90		
2	4	Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici - effetti riflessi	€	€/c							0,96	3,83		0,96	3,83		
3	1	Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, legge n.236/2006	€	€	8,43			8,43			8,43			8,43			
3	2	Incremento Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015	€	€	10,50			10,50			10,50			10,50			
3	3	Riduzione della somma disponibile per l'aumento del personale docente impiegato quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti	€	€	-13,50			-13,50			-13,50			-13,50			
3	3	Riduzione della somma disponibile per l'aumento del personale docente impiegato quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti - effetti riflessi	€	€/c							-6,55			-6,55			
3	1 lettera b)	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, legge n.236/2006	€	€	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00		
3	1 lettera c)	Riduzione Fondo Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n.107/2015	€	€	-4,26			-4,26			-4,26			-4,26			
3	1 lettera d)	Riduzione Fondo Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n.107/2015 - effetti riflessi	€	€/c							-2,07			-2,07			
3	1 lettera e)	Riduzione di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 4 del d.lgs. n. 59/2017 - stanziamento al 2020 del Fondo per i concorsi ordinari per i docenti delle scuole secondarie - risparmio oneri di spesa	€	€	-1,43			-1,43			-1,43			-1,43			
3	1 lettera e)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 30, comma 4 del d.lgs. n. 59/2017 - Milioni oneri per il versamento, per i mesi da settembre a dicembre 2019 dell'importo per i docenti impegnati nei gruppi per l'individuazione territoriale	€	€	-5,04			-5,04			-5,04			-5,04			
3	1 lettera e)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4 del d.lgs. n. 66/2017 - Milioni oneri per il versamento, per i mesi da settembre a dicembre 2019 dell'importo per i docenti impegnati nei gruppi per l'individuazione territoriale - effetti riflessi	€	€/c							-2,44			-2,44			
TOTALE ENTRATE			€	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,10	-10,10	-10,10	-10,10	-10,10		
TOTALE SPESE			€	€	-10,15	-10,15	-10,15	-10,15	-10,15	-10,15	-10,15	-10,15	-10,15	-10,15	-10,15		
SALDO			€	€	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento normativo scaturisce dalla necessità e urgenza di intervenire nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca con riferimento a specifici profili che richiedono specifiche e urgenti azioni normative.

In sintesi, le disposizioni d'urgenza proposte derivano:

1) dalla necessità di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, nonché di garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico e di assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche;

2) dalla necessità di adeguare le disposizioni generali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di prevedere disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

3) dalla necessità di introdurre disposizioni dirette ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

4) dalla necessità di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e di servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca, nonché per la semplificazione in materia universitaria.

Nello specifico, il provvedimento in esame si propone di:

1) garantire la continuità dell'insegnamento e l'innalzamento dei livelli qualitativi della classe docente e, allo stesso tempo, ridurre il ricorso al lavoro a tempo determinato.

In tale ottica, le disposizioni in materia di reclutamento e di abilitazione del personale docente nella scuola secondaria prevedono una procedura straordinaria di concorso per 24.000 precari, nonché la possibilità, per coloro che non risulteranno vincitori e per coloro che provengono dall'istruzione paritaria, di conseguire l'abilitazione per l'insegnamento, purché conseguano anche 24 crediti formativi universitari e superino una prova orale.

La norma d'urgenza prevede che tale procedura straordinaria si affianchi a quella ordinaria prevista dal decreto legislativo n. 59 del 2017 e che i soggetti interessati possano partecipare a entrambe anche per la medesima classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.

Si prevedono, inoltre, sulla base della medesima *ratio* e della stessa finalità, una proroga della validità delle graduatorie del concorso

per docenti del 2016 e la possibilità, per i vincitori e gli idonei del concorso del 2016, di inserirsi (in subordine rispetto alle graduatorie della regione scelta) nelle graduatorie di altre regioni.

Un'ulteriore disposizione, relativa all'insegnamento dell'educazione civica previsto dalla recente legge n. 92 del 2019, è volta essenzialmente a chiarire quanto già previsto dalla predetta legge e cioè che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica deve essere assicurato ricorrendo esclusivamente al personale docente facente parte della dotazione organica esistente;

2) garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche e rimediare alla gravissima carenza di personale dirigente tecnico, con l'incarico di ispettore scolastico, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tale carenza, in molti casi, ha reso impossibile presidiare le funzioni affidate ai predetti dirigenti a esclusione di quelle minime relative ai procedimenti disciplinari del personale scolastico.

Si prevede, pertanto, lo svolgimento in tempi brevi di una procedura concorsuale per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici stabilendo contestualmente che, nelle more di tale procedura, debbano essere prorogati i posti di dirigente tecnico a tempo determinato previsti dalla legge n. 107 del 2015.

In un'ottica di semplificazione e al fine anche di reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della predetta procedura e all'immissione in ruolo di tale personale, si dispone la sostituzione del corso-concorso, previsto attualmente per l'accesso alla dirigenza scolastica, con un concorso per titoli ed esami.

L'ulteriore misura d'urgenza introdotta è finalizzata a garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche; in tale ottica, si provvede a coprire il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso un numero rilevante di istituzioni scolastiche che ne sono attualmente prive.

La previsione normativa consente, al tempo stesso, di valorizzare l'esperienza professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, pur essendo inquadrato nel profilo di assistente amministrativo, ha svolto per anni le funzioni proprie del profilo di DSGA.

La disposizione, pertanto, consente di applicare anche al passaggio dal profilo di assistente amministrativo a quello di DSGA la progressione di carriera prevista dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

3) garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche, nonché migliorare il servizio di trasporto scolastico.

In tale ottica, le disposizioni urgenti proposte in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico prevedono l'abolizione della rilevazione biometrica per il personale ATA e per i dirigenti scolastici.

Si fornisce, inoltre, un'interpretazione autentica in merito a una disposizione normativa in materia di trasporto scolastico, la quale consentirà ai comuni di fornire gratuitamente il trasporto scolastico alle famiglie non abbienti.

Si prorogano, infine, i termini per completare la procedura di internalizzazione dei lavoratori socialmente utili attualmente impiegati presso cooperative esterne;

4) garantire ai settori universitario e dell'alta formazione artistica e musicale la necessaria competitività rispetto agli enti pubblici di ricerca, comprimendo i tempi per l'acquisto dei beni e dei servizi funzionalmente destinati al progresso scientifico, garantendo comunque la scelta di quelli più adatti alle esigenze dei predetti settori.

In un'ottica di semplificazione, si prevede quindi l'esclusione dall'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione per le università e per gli enti pubblici, con riguardo agli acquisti funzionalmente destinati alla ricerca;

5) garantire una maggior efficienza ed efficacia nell'ambito universitario anche attraverso una semplificazione della procedura abilitativa degli aspiranti professori. A tale fine si prevede una maggiore durata dell'abilitazione scientifica nazionale, la quale viene portata da sei a nove anni; si stabilisce, inoltre, una proroga biennale delle disposizioni sul reclutamento universitario di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010;

6) ridurre il precariato negli enti di ricerca e valorizzare le professionalità acquisite, prevedendo, tra l'altro, che le procedure di stabilizzazione degli enti pubblici di ricerca si applichino anche a chi abbia lavorato con forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro a tempo determinato.

Le disposizioni proposte sono coerenti con il programma di Governo, con riferimento, ad esempio, all'obiettivo generale di riduzione del precariato nel pubblico impiego e alle misure di stabilizzazione del personale pubblico e di valorizzazione delle professionalità acquisite (con riguardo soprattutto al personale degli enti di ricerca), introdotte di recente da disposizioni normative.

Anche l'obiettivo di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche si pone in linea con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

legge 13 luglio 2015, n. 107;

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

legge 3 maggio 1999, n. 124;

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

legge 27 dicembre 2017, n. 205;
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
legge 19 giugno 2019, n. 56;
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
legge 3 agosto 1998, n. 315.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le disposizioni proposte incidono su norme di legge vigenti, novellando, in alcuni casi, il dettato normativo. Sono previste proroghe di termini fissati da disposizioni legislative.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni. In particolare, risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) e n), della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si introducono norme generali sull'istruzione e si interviene su materie

afferenti all'ordinamento civile e all'organizzazione amministrativa dello Stato, nonché su materie che riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, le quali formano oggetto di competenza, sia legislativa che regolamentare, esclusiva dello Stato.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La norma in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuisce ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

La disposizione normativa non si pone in contrasto con la normativa europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Risulta pendente la procedura di infrazione n. 2014/4231 con la quale la Commissione europea contesta la non conformità delle norme nazionali alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

Tale procedura riguarda anche la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico e il precariato negli enti di ricerca, settori nei quali si interviene con le norme d'urgenza proposte con il presente provvedimento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima o analogo materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il carattere specifico dell'intervento normativo non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello europeo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo incide su disposizioni legislative vigenti determinando la loro abrogazione esplicita.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non prevede effetti retroattivi e non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Alcune disposizioni dell'atto normativo prevedono deroghe all'applicazione di norme di legge.

Infine, il provvedimento contiene disposizioni che producono effetti di interpretazione autentica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte a riguardo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti i seguenti atti attuativi:

decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contenente il bando relativo alla procedura straordinaria di reclutamento e abilitazione del personale docente (articolo 1, comma 11);

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, per definire le modalità di acquisizione per i vincitori della procedura straordinaria, durante il periodo di formazione iniziale, dei crediti formativi universitari o accademici, le modalità di integrazione del periodo di formazione iniziale e di prova con una prova orale, nonché le modalità e i contenuti della prova orale di abilitazione all'insegnamento e la composizione della relativa commissione (articolo 1, comma 13);

decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui è disciplinata l'attuazione della norma relativa all'immissione in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni (articolo 1, comma 17).

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Si evidenzia che per l'articolo 7 è stata concessa l'esenzione dall'AIR.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'opzione normativa proposta scaturisce dalla necessità e dall'urgenza di migliorare la qualità dei servizi di istruzione, università e ricerca attraverso la revisione ed integrazione di alcune disposizioni normative.

Al fine di migliorare l'offerta formativa nazionale, si è operata una analisi dell'attuale situazione del settore, con l'obiettivo di identificare e risolvere alcune criticità in grado di determinare la qualità dei servizi erogati, nonché di intervenire a tutela dei processi di valorizzazione delle risorse nel settore dell'istruzione e dell'università.

I risultati di tale analisi consentono di identificare alcune urgenti priorità di intervento, enucleabili come segue:

- Garantire la copertura del fabbisogno nazionale dei docenti e la continuità didattica nel settore dell'istruzione secondaria, attraverso l'incremento del numero dei docenti di ruolo e dei docenti abilitati all'insegnamento, nonché mediante il reclutamento di un numero di dirigenti tecnici, di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e di collaboratori scolastici sufficiente a coprire il fabbisogno rilevato.
- Garantire il diritto allo studio, potenziando i servizi esistenti e facilitandone l'accesso.
- Favorire l'attività di ricerca, valorizzandone esiti e processi, semplificando le procedure di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e coniugando in maniera armonica la valorizzazione delle professionalità acquisite nel settore con la possibilità di superare il precariato.
- Garantire la continuità dell'azione didattica e di ricerca in ambito universitario, valorizzando l'impiego delle professionalità abilitate al ruolo di docente di prima e seconda fascia attualmente in attesa di chiamata dalle università e di quelle attualmente in servizio presso gli atenei.

L'ipotesi proposta intende avviare una procedura straordinaria per l'immissione in ruolo di 24.000 docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che consenta di ridurre il ricorso all'istituto del contratto a tempo determinato e permetta, in tal modo, di garantire la continuità didattica. Tale procedura consentirà, inoltre, di identificare risorse che, seppur non collocate in posizione di graduatoria utile all'immediato inserimento in organico, risulteranno abilitate all'insegnamento avendo superato le prove concorsuali senza collocarsi nel numero dei vincitori. In tale direzione si colloca anche l'ipotesi di proroga delle graduatorie concorsuali per la scuola secondaria e delle disposizioni in materia di continuità didattica di cui al decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2018, n. 96. Inoltre, in ragione di tali previsioni, diviene prioritaria l'accelerazione del reclutamento del personale dirigenziale tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, abbreviandone i tempi di immissione in ruolo, anche tramite il recupero delle risorse economiche attraverso la semplificazione delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici.

Analogamente, si rende necessaria una misura urgente destinata a coprire con il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi le istituzioni scolastiche attualmente prive di tale figura professionale. Per le medesime ragioni di efficienza e di mantenimento di un adeguato funzionamento scolastico, risulta necessario stabilizzare il personale proveniente dalle imprese di pulizie delle scuole nel ruolo di collaboratore scolastico.

In ragione delle criticità emerse relativamente all'ambito del diritto allo studio, si rende necessaria l'introduzione di una previsione che consenta di incidere sulla possibilità di garantire a tutti gli alunni e a tutti gli studenti la possibilità di raggiungere i luoghi di istruzione, nonché di agevolarne l'accesso e l'uscita da essi.

Per agevolare l'attività di ricerca si intende prevedere la semplificazione in materia di acquisiti funzionali al suo svolgimento, consentendo di estendere alle Università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica l'esenzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati alle attività di ricerca. Alla stessa finalità concorre la valorizzazione delle professionalità acquisite nel settore della ricerca presso gli enti pubblici di ricerca, con la possibilità di superare il precariato.

Al fine di garantire la continuità dell'azione didattica e di ricerca presso le università, si rende opportuno valorizzare l'impiego delle professionalità abilitate al ruolo di docente di prima e seconda fascia attualmente in attesa di chiamata dalle università e di quelle attualmente in servizio presso gli atenei.

L'innovazione normativa proposta con il presente intervento consentirà complessivamente di migliorare la qualità dell'istruzione secondaria e superiore con indubbi effetti vantaggiosi per i possibili diretti destinatari delle disposizioni legislative in questione (studenti, famiglie, personale scolastico, istituzioni scolastiche, universitarie, Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, enti di ricerca), nonché sull'intera collettività.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Al fine di migliorare l'offerta formativa nazionale, si è operata una analisi dell'attuale situazione del settore, con l'obiettivo di identificare e risolvere alcune criticità in grado di determinare la qualità dei servizi erogati, nonché di intervenire a tutela dei processi di valorizzazione delle risorse nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Da ormai molto tempo si registra un crescente fabbisogno di docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sia relativamente al posto comune che di sostegno. Nello specifico, con la nota 422 del 18/03/2019 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha definito le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020. Dall'analisi dei dati emerge una disponibilità nazionale per i quattro gradi scolastici di circa 64.149 posti, di cui 47.770 di posto comune e 16.379 di sostegno (Fonte ANIEF), così suddivisi:

- infanzia 2939 (comuni) e 1143 (sostegno)
- primaria 6897 (comuni) e 5502 (sostegno)
- I grado 17317 (comuni) e 7269 (sostegno)
- II grado 20617 (comuni) e 2465 (sostegno)

Da tale distribuzione si evince come la maggiore criticità sia rintracciabile nei segmenti afferenti alla scuola secondaria.

Tale carenza ha alimentato nel corso del tempo il ricorso a contratti a tempo determinato. Tale istituto contrattuale ha consentito di garantire l'erogazione dei servizi di istruzione, ma non ha favorito la continuità didattica, incidendo in tal modo sulla qualità della formazione.

Una ulteriore criticità è riconducibile alla dirigenza tecnica. La pianta organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al dPCM n. 98 del 2014, prevede 191 posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- supporto tecnico-scientifico per ogni tema riguardante la politica scolastica;
- supporto, assistenza, consulenza e formazione alle istituzioni scolastiche ed educative nonché alle scuole europee sugli aspetti normativi e ordinamentali, pedagogici e disciplinari dei curricula, delle metodologie didattiche, della valutazione;
- accertamenti ispettivi sugli aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi, disciplinari, presso le istituzioni scolastiche ed educative;
- verifica dei requisiti per la parità scolastica;
- valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e dei loro dirigenti.

Tali funzioni sono assicurate per tutte le circa 8.500 istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché, ove pertinente, per le circa 14.000 istituzioni scolastiche paritarie.

L'efficace presidio delle funzioni in questione richiederebbe la disponibilità di un congruo numero di dirigenti tecnici. Tuttavia, i dirigenti tecnici di ruolo in servizio sono appena 50. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sino ai primi mesi del 2019 ne risultavano in servizio anche altri 65, con contratti a tempo determinato. Di questi, 51 erano finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, mentre i restanti 14 rientrano nell'ordinario contingente a disposizione dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Appare evidente la necessità e l'urgenza di rifinanziare la predetta autorizzazione, affinché il numero di dirigenti tecnici in servizio rimanga tale da consentire un minimo, irrinunciabile, presidio delle attività di loro competenza, nelle more dell'espletamento di un concorso che consenta di incrementare il numero dei dirigenti di ruolo.

Infatti, in assenza del rifinanziamento di cui trattasi, il contingente di dirigenti tecnici in servizio si ridurrà definitivamente da 115 a 64, rendendo impossibile la prosecuzione delle attività di valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici ed estremamente difficoltoso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, persino nei casi di atti gravi di rilevanza disciplinare.

Attualmente si registra una carenza di organico nel ruolo di DSGA che penalizza il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Queste ultime hanno fatto fronte a questa esigenza contando sull'impegno del personale ATA che, pur essendo inquadrato nel profilo di Assistente Amministrativo, ha svolto per anni le funzioni proprie del profilo di DSGA, pur in assenza del titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo. In tal senso si rende necessario valutare l'opportunità di valorizzare l'esperienza maturata da tale personale, prevedendo una procedura riservata per l'accesso al profilo. Il numero degli assistenti amministrativi che hanno svolto la funzione di DSGA che risultano in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al ruolo, in base ai dati dell'ultima procedura concorsuale è stimabile in 1.800 unità.

Analogamente, per le medesime ragioni di efficienza e di mantenimento di un adeguato funzionamento scolastico, risulta necessario stabilizzare il personale proveniente dalle

imprese di pulizie delle scuole nel ruolo di collaboratore scolastico. Attualmente infatti, in ragione dell'affidamento dei servizi a personale esterno all'amministrazione, risulta accantonato, ai sensi del d.P.R. n. 119/2009, il 25% dell'organico di diritto del contingente di personale ATA, così come determinato nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Tale accantonamento, che risulta attualmente essere di 11.263 posti, può assorbire un corrispondente numero di risorse, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, contribuendo in tal modo al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche, che potranno in tal modo contare su personale a tempo indeterminato con funzioni di vigilanza oltre che di mera gestione dei locali scolastici.

Al fine di favorire l'accesso ai luoghi di istruzione, si rende necessario potenziare il servizio di trasporto scolastico, che ha come scopo quello di rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, nonché rendere agevole il flusso di accessi da e verso gli istituti, per ragioni di efficienza e di sicurezza. Il servizio di trasporto pubblico che collega le abitazioni ai luoghi di istruzione registra alcune criticità. Così come previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, *"le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati."* In ragione della attuale normativa, non è però consentita l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, che deve invece avere una adeguata copertura finanziaria derivata dalle quote di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota che, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, deve essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio, come affermato dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti con la deliberazione 46 nell'adunanza del 27 maggio 2019. Tale parere pone in evidenza il contrasto fra l'attuale disposto normativo e la finalità della stessa norma, cioè di garantire la frequenza alla scuola dell'obbligo e dell'infanzia, soprattutto agli alunni che risiedono in zone prive di trasporto pubblico e che non hanno sufficienti mezzi per sostenere i costi degli spostamenti che la stessa norma preclude a chi non dispone di mezzi sufficienti per il pagamento della quota di partecipazione. Fra l'altro i dati, resi disponibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso il "Portale Unico dei Dati della Scuola", evidenziano come circa il 50% delle scuole italiane non risulta raggiungibile tramite mezzi pubblici.

Al fine di facilitare l'accesso da e verso gli istituti, inoltre, si rende necessario escludere il settore scolastico dall'obbligo della rilevazione biometrica delle presenze del personale, previsto dall'articolo 2 della legge n. 56 del 2019, in tema di misure di contrasto all'assenteismo nella pubblica amministrazione. Tale disposizione renderebbe difficile la gestione dei flussi in entrata e in uscita dai locali scolastici, non potendosi applicare a genitori e studenti, ovviamente esclusi dai sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, nonché dai sistemi di osservanza dell'orario di lavoro.

In sostanza, dei circa 8,5 milioni di frequentatori giornalieri degli edifici scolastici e convittuali, solo 200 mila circa sarebbero interessati, in varia maniera, all'applicazione della citata legge, rimanendone invece esclusi 8,3 milioni.

Ciò comporterebbe problemi soprattutto nel caso, non infrequente, degli edifici scolastici che abbiano un solo punto di accesso.

Ancora, relativamente alle attività di ricerca, si evidenzia come le Università statali e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica attualmente sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale previsione non risulta in linea con quanto sancito dalla Carta europea dei ricercatori, che riconosce che i datori di lavoro e i finanziatori debbano "offrire attrezzature, apparecchi e opportunità adeguati", nonché "garantire la fornitura di risorse adeguate a sostegno del programma di lavoro concordato", aspetto che non sempre l'offerta presente nel MEPA riesce a soddisfare per varietà e tempistica di consegna. È da evidenziare come il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", nel recepire la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), nonché le indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers*, introduce all'articolo 10, comma 3, la possibilità per gli enti pubblici di ricerca di non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, proprio al fine di agevolare la semplificazione delle procedure di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Tale vincolo, invece, è ancora vigente per le Università statali e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, limitando l'autonomia di scelta dei ricercatori e vincolando l'attività a tempi amministrativi spesso inconciliabili con i tempi della ricerca. L'ulteriore intervento normativo di urgenza proposto intende risolvere le criticità legate alla non completa attuazione delle misure previste dal d.lgs. n. 75/2017 in tema di stabilizzazione del precariato nella pubblica Amministrazione. Gli enti su cui si intende incidere sono:

- a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
- b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
- c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
- d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
- e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
- f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM;
- g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
- h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;
- i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;
- l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
- m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";
- n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
- o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
- p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE;
- q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
- r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
- s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP);
- t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;

u) Istituto Superiore di Sanità - ISS;

v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA

In particolare sorge l'esigenza di valorizzare da una parte le professionalità acquisite dal personale che ha svolto attività di ricerca presso tali enti e, dall'altra, il requisito di idoneità acquisito a seguito del superamento di concorsi pubblici.

Con riferimento al contesto universitario, si evidenzia la necessità di garantire continuità dell'attività didattica e di ricerca. Si rileva infatti la necessità e l'urgenza di consentire agli aspiranti professori di prima e di seconda fascia abilitati di usufruire di un più lungo periodo di tempo nell'ambito del quale poter essere chiamati dalle università a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, a fronte comunque del mantenimento dei requisiti fondamentali (con riferimento soprattutto allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e alla produzione di pubblicazioni) previsti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Tale ulteriore margine di tempo permetterà di salvaguardare le competenze e le professionalità acquisite e di dare opportunità agli atenei di integrare i propri organici nella logica della continuità didattica e della valorizzazione degli esiti della ricerca. E' infatti da considerare che, fino al primo trimestre 2019, sono state riconosciute circa 87.000 abilitazioni a oltre 43.000 studiosi e ricercatori. Di questi, 27.892 risultano ancora in attesa di chiamata, suddivisi in 13.461 di seconda fascia e 14.431 di prima (Fonte MIUR). I ricercatori e i professori più a rischio sono quelli che hanno conseguito l'abilitazione nella tornata del 2012 e che vedono tale abilitazione in scadenza fra dicembre 2019 ed inizio 2020. In tale tornata, i professori che hanno conseguito l'abilitazione di prima fascia risultano essere 7149, di cui 3512 in attesa di chiamata, mentre 14.779 sono i ricercatori che hanno conseguito l'abilitazione alla seconda fascia, di cui 2122 in attesa di chiamata (Fonte Cipur).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Coerentemente con quanto emerso in fase di analisi di contesto, l'intervento normativo si pone i seguenti obiettivi generali e specifici al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa:

Obiettivo generale 1. Garantire la copertura del fabbisogno nazionale e la continuità didattica nel settore dell'istruzione, anche attraverso il potenziamento dell'azione amministrativa, tecnica ed ausiliaria.

Obiettivo specifico 1. Potenziare le risorse qualificate all'insegnamento.

Obiettivo specifico 2. Reclutare un numero di docenti sufficiente a coprire il fabbisogno registrato.

Obiettivo specifico 3. Assicurare la continuità didattica fino a raggiungimento della copertura del fabbisogno.

Obiettivo specifico 4. Reclutare un numero di dirigenti tecnici sufficiente a coprire il fabbisogno registrato.

Obiettivo specifico 5. Coprire con il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi un numero rilevante di istituzioni scolastiche

Obiettivo specifico 6. Stabilizzare il personale proveniente dalle imprese di pulizie delle scuole nel ruolo di collaboratore scolastico.

- Obiettivo generale 2.** Garantire il diritto allo studio, potenziando i servizi esistenti e facilitandone l'accesso.
- Obiettivo specifico 1.* Facilitare l'accesso ai servizi di trasporto in rapporto alle condizioni economiche familiari.
- Obiettivo specifico 2.* Agevolare l'accesso e l'uscita dagli edifici scolastici.
- Obiettivo generale 3.** Valorizzare l'attività didattica e di ricerca.
- Obiettivo specifico 1.* Semplificare le procedure di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.
- Obiettivo specifico 2.* Valorizzare le professionalità acquisite e stabilizzare i ricercatori a tempo determinato impiegati presso gli enti pubblici di ricerca.
- Obiettivo specifico 3.* Garantire la continuità dell'azione didattica e di ricerca presso le università.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori associati agli obiettivi.

- Incremento del numero dei docenti abilitati all'insegnamento.
- Incremento del numero di docenti assunti a tempo indeterminato per ciascuna classe di concorso messa a bando.
- Mantenimento dello svolgimento della funzione di dirigenza tecnica.
- Potenziamento della funzione di direttore dei servizi generali e di collaboratore scolastico.
- Incremento del numero di studenti che accedono al servizio di trasporto scolastico.
- Riduzione del tempo necessario all'acquisizione di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.
- Incremento del numero di ricercatori stabilizzati attualmente contrattualizzati a tempo determinato.
- Incremento delle chiamate del numero di professori di prima e seconda fascia inseriti negli elenchi dell'ASN.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'ipotesi proposta prevede, oltre al concorso ordinario per l'immissione in ruolo previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 59/2017, l'avvio di una procedura straordinaria per l'immissione in ruolo di docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che consenta di ridurre il ricorso all'istituto del contratto a tempo determinato e permetta, in tal modo, di garantire la continuità didattica. In tale direzione si colloca anche l'ipotesi di proroga delle graduatorie concorsuali per la scuola secondaria e delle disposizioni in materia di continuità didattica di cui al decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2018, n. 96. Tale procedura consentirà, inoltre, di identificare risorse che seppur non collocate in posizione di graduatoria utile all'immediato inserimento in organico, risulteranno potenzialmente abilitati all'insegnamento avendo superato le prove concorsuali senza collocarsi nel numero dei vincitori. A tali risorse sarà consentito di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di docente purché abbiano in essere un contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle

attività didattiche presso una istituzione del sistema nazionale di istruzione, abbiano conseguito o conseguano i crediti formativi universitari o accademici previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e superino la prova orale di abilitazione. Tale procedura, che affianca quella ordinaria rafforzandone gli effetti, utilizzando economie di scala e di scopo, consentirà di formare e di rendere disponibili all'insegnamento già per il prossimo anno scolastico un adeguato numero di risorse qualificate, in grado di coprire il fabbisogno di personale, determinando pertanto le premesse per un maggiore allineamento fra organico di fatto ed organico di diritto. Inoltre, in ragione di tali previsioni, diviene prioritaria l'accelerazione del reclutamento del personale dirigenziale tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, abbreviandone i tempi di immissione in ruolo, anche tramite il recupero delle risorse economiche attraverso la semplificazione delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici. Nello specifico, si intende intervenire eliminando il ricorso alla procedura di reclutamento tramite corso-concorso dei dirigenti scolastici prevedendo un concorso per titoli ed esami. Tale modifica, pur non incidendo sulla qualità della formazione, garantita da quella prevista successivamente all'immissione in ruolo, consentirà l'accelerazione delle procedure di immissione in organico, con conseguente miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa.

L'intervento normativo prevede anche una misura urgente destinata a coprire circa 600 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi, destinandoli alle istituzioni scolastiche che ne sono attualmente prive. La norma intende valorizzare l'esperienza professionale del personale ATA che, pur essendo inquadrato nel profilo di Assistente Amministrativo, ha svolto per anni le funzioni proprie del ruolo di DSGA. La disposizione, pertanto, dovrebbe consentire l'applicazione della progressione di carriera prevista dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 per il passaggio dal profilo di Assistente Amministrativo a quello di DSGA, in subordine all'esito della procedura concorsuale ordinaria.

L'opzione proposta di stabilizzazione del personale attualmente in organico presso le imprese, a cui è esternalizzato il servizio di pulizia, consentirà di potenziare il servizio di vigilanza oltre che quello di manutenzione ordinaria degli istituti scolastici.

In ragione delle criticità emerse relativamente all'ambito del diritto allo studio, si rende necessaria l'introduzione di una previsione che consenta di incidere sulla possibilità di garantire a tutti gli alunni e a tutti gli studenti la possibilità di raggiungere il luogo di istruzione, riducendo la limitazione che potrebbe derivare dall'attuale disposizione normativa che impone la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie.

Per agevolare l'attività di ricerca, si intende prevedere la semplificazione in materia di acquisiti funzionali al suo svolgimento, consentendo di estendere alle Università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica l'esenzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati alle attività di ricerca. Inoltre, si intende intervenire al fine di ridurre il precariato, valorizzando le professionalità acquisite e stabilizzare i ricercatori a tempo determinato impiegati presso gli enti pubblici di ricerca.

In ambito universitario, l'opzione normativa proposta consentirà di assicurare la validità del titolo di ASN ai candidati che, a decorrere dal 20 dicembre 2019, lo vedrebbero scadere, consentendo anche di ridurre i costi legati ad ogni nuova procedura abilitativa. Inoltre, la norma d'urgenza proposta, che dispone la proroga di due anni del termine previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010 (31 dicembre 2019), consentirà alle università di effettuare le chiamate rivolte a chi presta servizio presso le medesime università e di stipulare contratti di lavoro corrispondenti al ruolo per il quale è stata conseguita l'abilitazione, garantendo la continuità dell'azione didattica e di ricerca.

L'opzione 0, cioè il mantenimento dell'attuale assetto normativo, non consentirebbe la realizzazione delle azioni di miglioramento della qualità dell'istruzione, della formazione universitaria e della ricerca previste e precedentemente descritte. Nello specifico:

- *Si manterrebbe inalterato il divario fra organico di fatto ed organico di diritto.*
- *Non sarebbe garantita la continuità didattica e l'efficienza amministrativa nelle istituzioni scolastiche di secondo grado.*
- *Non sarebbe garantito il diritto allo studio per le famiglie con mezzi non sufficienti a sostenere il pagamento della quota di partecipazione alle spese di trasporto scolastico.*
- *L'attività di ricerca potrebbe essere lesa dall'obbligo di acquisizione di beni e servizi unicamente attraverso il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e dalla fuoriuscita delle risorse professionali che negli anni hanno contribuito al raggiungimento dei risultati programmati, vanificando gli esiti di azioni di ricerca avviate o limitandone gli sviluppi potenziali e successivi.*
- *Non sarebbe garantita la continuità dell'attività didattica e la salvaguardia del patrimonio di ricerca delle università.*

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'innovazione normativa proposta con il presente intervento consentirà di migliorare la qualità dell'istruzione, della formazione universitaria e della ricerca, con indubbi effetti vantaggiosi per i possibili diretti destinatari delle disposizioni legislative in questione (studenti, famiglie, personale scolastico, istituzioni scolastiche, universitarie, Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, enti di ricerca), nonché sull'intera collettività.

- L'intervento regolatorio andrà ad incidere nello specifico sui seguenti **destinatari**:
 - Alunni e studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che potranno beneficiare di una maggiore garanzia di continuità didattica, di docenti abilitati, di un servizio di trasporti economicamente sostenibile. Nell'anno scolastico 2017/2018 si contano 4.311.774 studenti frequentanti in Italia le scuole secondarie di primo e secondo grado.
 - Famiglie, che potranno beneficiare dei servizi di diritto allo studio commisurati alle disponibilità economiche reali. Nell'anno scolastico 2017/2018 gli alunni trasportati costituiscono un ampio bacino di utenza sia a nord che a sud, come risulta dai dati, che si riportano a titolo di esempio, riferiti alla regione Emilia Romagna (dati sito web Regione Emilia Romagna), che conta 47.000 alunni trasportati, e alla regione Puglia, che ha pianificato i servizi di trasporto sulla base di una rilevazione che ha registrato 27.511 studenti che hanno usufruito del servizio trasporto (B.U.R. Puglia n. 117 del 12/10/2017).

- Docenti, che potranno adeguatamente formarsi o avere garanzia di continuità del rapporto di lavoro, potendo in tal modo pianificare e realizzare programmi di istruzione a breve, medio e lungo termine, con conseguente aumento della qualità della formazione erogata. Nell'anno scolastico 2017/2018 i docenti a tempo determinato risultano essere 135.025, di cui 89.434 in servizio presso la scuola secondaria, suddivisi in 56.145 su posto comune e 33.289 su sostegno (fonte MIUR - "Portale Unico dei Dati della Scuola"). Nello specifico, i docenti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al concorso risultano attualmente 57.845. A partire da tale dato è possibile anche ricavare il potenziale impatto in termini di numero di docenti che potranno conseguire l'abilitazione attraverso la procedura straordinaria, rappresentato da una presumibile platea di altrettanti docenti provenienti dalle scuole paritarie. Tale effetto, infatti, riguarderà i partecipanti che non avranno accesso ai 24.000 posti previsti dal concorso.
- Dirigenti tecnici, che potranno avere garanzia di continuità del rapporto di lavoro.
- Istituzioni scolastiche, che beneficeranno di personale docente stabilmente impegnato negli organici, così come di identificabili referenti quali dirigenti tecnici.
- Comuni, che potranno prevedere sistemi di trasporto scolastico aderenti alle esigenze della cittadinanza e contestualizzati rispetto ai servizi territoriali esistenti.
- Università e Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che potranno rendere maggiormente compatibile le attività di fornitura di beni e servizi con i tempi della ricerca, preservando l'autonomia di scelta dei ricercatori.
- Enti di ricerca e personale a tempo determinato, che potranno svolgere con efficienza le attività di ricerca grazie alle misure di stabilizzazione previste. Sono 20 gli enti di ricerca destinatari dell'intervento e migliaia i ricercatori potenzialmente interessati alle misure proposte, di cui 421 quelli inseriti a tempo determinato negli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Ricercatori e docenti universitari di prima fascia, in possesso di abilitazione scientifica nazionale in attesa di chiamata. Attualmente i ricercatori e i docenti potenzialmente coinvolti dall'intervento normativo sono 27.892 unità (Fonte MIUR, dato aggiornato al secondo quadrimestre del 2019).

4.2 Impatti specifici

Non si evidenziano vincoli di natura giuridico/normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico/finanziario che impediscano le innovazioni proposte.

A. L'intervento coinvolge le PMI relativamente alla previsione della semplificazione in materia di acquisiti funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca, consentendo di estendere alle Università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica l'esenzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati alle

attività di ricerca. Tale previsione consentirà ad un maggiore numero di imprese la possibilità di accedere al mercato della fornitura di beni e servizi per la ricerca.

B. L'impatto concorrenziale non si ritiene significativo poiché l'innovazione introdotta non agisce in senso restrittivo, ma amplia il numero di imprese interessate, nonché la possibilità di scelta delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

C. L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

D. L'intervento non appare in contrasto con i livelli minimi di regolazione europea, risultando, invece, in continuità con gli orientamenti europei in materia, come indicato in fase di analisi di contesto.

L'intervento proposto è coerente con l'obiettivo di superare le contestazioni proposte dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2014/4231 relativa alla non conformità dell'ordinamento nazionale alla direttiva 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

In sintesi, la possibilità di applicare le innovazioni proposte consentirà il raggiungimento degli obiettivi descritti, altrimenti difficilmente perseguibili.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del MIUR, anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento. Sarà predisposto un piano di monitoraggio con rilevazioni periodiche relativamente alle variabili identificate quali indicatori di risultato, al fine di valutarne in itinere gli scostamenti rispetto al previsto e alla definizione di report per la funzione di valutazione e di eventuale identificazione di correttivi di processo in grado di consentire il raggiungimento degli impatti previsti.

Nello specifico si prevede la realizzazione del piano di monitoraggio, come illustrato nella tabella seguente. Per ciascun obiettivo generale, sono declinati i corrispondenti obiettivi specifici e gli indicatori individuati, nonché le previste azioni necessarie, il termine di attuazione e l'ente responsabile del monitoraggio.

Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Indicatore	Azioni previste	Termine massimo di attuazione delle azioni
Garantire la copertura del fabbisogno nazionale e la continuità didattica nel settore dell'istruzione, anche attraverso il potenziamento dell'azione amministrativa, tecnica ed ausiliaria.	Potenziare le risorse qualificate all'insegnamento	Incremento del numero dei docenti abilitati all'insegnamento.	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto MIUR per la definizione della procedura concorsuale - Pubblicazione bando - Svolgimento della procedura concorsuale 	Agosto 2020
	Reclutare un numero di docenti sufficiente a coprire il fabbisogno registrato	Incremento del numero di docenti per ciascuna classe di concorso messa a bando.	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto MIUR per la definizione della procedura concorsuale - Pubblicazione bando - Svolgimento della procedura concorsuale - Immissioni in ruolo 	Settembre 2020
	Reclutare un numero di dirigenti tecnici sufficiente a coprire il fabbisogno registrato	Mantenimento dello svolgimento della funzione di dirigenza tecnica.	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto attribuzione contratti di dirigenza tecnica a tempo determinato - Decreto MIUR per la definizione della procedura concorsuale - Pubblicazione bando - Svolgimento della procedura concorsuale - Immissioni in ruolo 	2021
	Coprire con il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi un numero rilevante di istituzioni scolastiche	Potenziamento della funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi.	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto MIUR per la definizione delle procedure selettive - Pubblicazione bandi - Svolgimento della procedure selettive - Attribuzione passaggio di area 	2021
	Potenziamento della funzione di collaboratore scolastico	Stabilizzare il personale proveniente dalle imprese di pulizie delle scuole nel ruolo di collaboratore scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto MIUR per la definizione delle procedure selettive - Pubblicazione bandi - Svolgimento della procedure selettive - Immissioni in ruolo 	2021

Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Indicatore	Azioni previste	Termine massimo di attuazione delle azioni
Garantire il diritto allo studio, potenziando i servizi esistenti e facilitandone l'accesso	Facilitare l'accesso ai servizi di trasporto in rapporto alle condizioni economiche familiari	Incremento del numero di studenti che accedono al servizio di trasporto scolastico.	Rilevazione del numero degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico alla data di entrata in vigore della disposizione e raffronto con dati da anni precedenti Report di valutazione di impatto	2022
Valorizzare l'attività didattica e di ricerca	Semplificare le procedure di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca	Riduzione del tempo necessario all'acquisizione di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.	Definizione piano di rilevazione dei dati da monitorare, realizzazione degli strumenti di rilevazione ed elaborazione dei dati Report di valutazione di impatto	2022
Valorizzare l'attività didattica e di ricerca	Valorizzare le professionalità acquisite e stabilizzare i ricercatori a tempo determinato impiegati presso gli enti pubblici di ricerca	Numero di ricercatori stabilizzati attualmente a tempo determinato.	Definizione piano di rilevazione dei dati da monitorare, realizzazione degli strumenti di rilevazione ed elaborazione dei dati Report di valutazione di impatto	2022
	Garantire la continuità dell'azione didattica e di ricerca presso le università	Numero di chiamate di professori di prima e seconda fascia dagli elenchi dell'ASN.	Definizione piano di rilevazione dei dati da monitorare, realizzazione degli strumenti di rilevazione ed elaborazione dei dati (Tornata 2012) Report di valutazione di impatto	2022

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Sarà effettuata una valutazione sia di processo che di esito ed avrà come oggetto la verifica della congruità delle azioni intraprese in relazione agli obiettivi definiti, nonché la misurazione delle variabili che costituiscono indicatori di risultato, sia in termini qualitativi che quantitativi. Il risultato di tali azioni, *in itinere* ed *ex post*, confluirà in report utili ai fini dell'introduzione di possibili correttivi e alla eventuale ridefinizione delle azioni.

m_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOOUFFLEG - Ufficio Legislativo del MIUR
REGISTRO UFFICIALE
0005563 - 17/10/2019 - USCITA



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

Al Capo del Dipartimento per gli Affari
Giuridici e legislativi

OGGETTO: Schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. Articolo 7 (Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento alla norma indicata in oggetto.

La richiesta di esenzione è motivata dal ridotto impatto dell'intervento proposto avuto riguardo alle condizioni sotto indicate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale: la norma, avendo una finalità meramente chiarificatrice della previsione già contenuta nell'articolo 2 della legge n. 92 del 2019 in tema di insegnamento trasversale di educazione civica, non comporta nuovi costi di adeguamento per le strutture interessate. Infatti, l'insegnamento della nuova disciplina non deve determinare incrementi dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
- b) numero esiguo dei destinatari: la norma non modifica il numero dei destinatari già contemplato nella disciplina vigente; inoltre, i docenti che saranno impegnati nell'insegnamento dell'educazione civica costituiscono una percentuale ridotta rispetto al contingente complessivo di personale docente;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto: la norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi. Infatti, essa ha natura ordinamentale, limitandosi a precisare quanto già previsto a legislazione vigente, cioè che alla legge n. 92 del 2019 in tema di insegnamento trasversale di educazione civica si deve dare attuazione nell'ambito della dotazione organica esistente per il personale docente.
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato: la disposizione non impatta sui profili concorrenziali del mercato.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Prof. Lorenzo Saltari

VISTO:

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019.

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami

di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera *g*).

3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.

4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *a*) e *b*), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.

5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *a*), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera

a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera *a)*, tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5.

8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

9. La procedura di cui al comma 1 prevede:

a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;

b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera *a)* e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera *c)*, nel limite dei posti di cui al comma 2;

c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera *b)*, nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere *a)* e *d)* il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera *g)*;

f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera *g)*, numeri 2) e 3);

g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera *e)* purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

3) superino la prova di cui al comma 13, lettera *c*).

10. Le prove di cui al comma 9, lettere *a*) e *d*), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.

11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;

b) la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere *a*) e *d*);

c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera *b*);

d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;

e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere *a*) e *d*), e delle loro eventuali articolazioni;

f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera *b*), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.

13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;

c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi.

16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2020/2021 e nelle regioni nelle quali le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui, dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo da graduatorie della regione, sono coperti mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su istanza degli aspiranti. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la conferenza Stato-Regioni, è disciplinata l'attuazione del presente comma. Alle relative immissioni in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « corso-concorso selettivo di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, » e le parole « sentito il Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, le parole « per l'accesso al corso-concorso » sono soppresse;

d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. »;

e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo, ».

2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.

5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter le parole « per titoli e colloquio » sono sostituite dalle seguenti: « per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 », dopo le parole « legge 27 dicembre 2017, n. 205 » sono inserite le seguenti: « nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies.2* e 609-*novies* del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori »;

b) al comma 5-*quater* dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-*ter*. ».

6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: « Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo. ».

2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 4.

(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

Articolo 5.

(Semplificazioni in materia universitaria)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola « sei » è sostituita dalla seguente: « nove »;

b) all'articolo 24, comma 6, le parole « dell'ottavo » sono sostituite dalle seguenti: « del decimo » e le parole « dal nono » sono sostituite dalle parole « dall'undicesimo ».

2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera *b)*, del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di prove selettive.

4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera *c)*, del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. ».

Articolo 7.

(Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« *9-bis.* L'intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico

dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ».

Articolo 8.

(Disposizioni contabili)

1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.

3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole « e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020 ».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole « di ruolo » sono inserite le seguenti: « nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche ».

Articolo 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera *a*), 2, comma 1, lettera *a*), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le lettere *c*) ed *e*) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera *a*) e commi 3 e 4, 8, comma 3;

b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

FIORAMONTI, *Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia
e delle finanze*

DADONE, *Ministro per la pubblica
amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

PAGINA BIANCA



18PDL0080700